



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 8

2^a COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

32^a seduta: giovedì 1° agosto 2013

Presidenza del presidente PALMA

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

(200) DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(688) FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso

(887) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(957) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 6 e passim
BUCCARELLA (M5S)	6
* BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore	7
* CALIENDO (PdL), relatore	3, 5, 6
CASSON (PD)	7

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

I lavori hanno inizio alle ore 14,50.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(948) Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Burtone ed altri, Vendola ed altri, Francesco Sanna ed altri, Micillo ed altri)

(200) DE PETRIS ed altri. - Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso (Fatto proprio dal gruppo parlamentare Misto, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento)

(688) FRAVEZZI ed altri. - Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico - mafioso

(887) GIARRUSSO ed altri. - Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(957) LUMIA ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 948, 200, 688, 887 e 957, sospeso nella seduta di ieri.

Stante l'assenza del rappresentante del Governo, sospendo la seduta.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 14,51 alle ore 15,25.

Riprendiamo i nostri lavori.

Ricordo che nella precedente seduta è stata disposta una riapertura della discussione generale e che ho rinunciato alla funzione di relatore, delegando i senatori Caliendo e Buemi.

Do quindi la parola al relatore, senatore Caliendo.

CALIENDO, *relatore*. Signor Presidente, più che svolgere una relazione, vorrei, in riapertura della discussione generale, fare una riflessione con tutti voi per valutare la giustezza delle posizioni che abbiamo assunto in questi giorni e anche i vari disegni di legge in discussione.

Prima dell'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 957, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori, mi ero limitato ad intervenire sotto l'aspetto politico.

A mio parere, dobbiamo partire dal testo approvato dalla Camera dei deputati, perché altrimenti non riusciamo a prendere in considerazione lo sforzo complessivo operato dall'altro ramo del Parlamento nell'ottica che

ci ha illustrato ieri il senatore D'Ascola. Dobbiamo stare attenti alla precisa descrizione della fattispecie della condotta, onde evitare che vi siano sbavature, impossibilità di identificazioni o, addirittura, impossibilità di interpretazione.

Premetto questo anche perché abbiamo discusso per anni della questione relativa al riferimento al denaro quale corrispettivo della promessa di voti offerta dall'organizzazione mafiosa. Chi era presente nella passata legislatura ricorderà la discussione svolta in Aula dove ho sempre sostenuto come il riferimento esclusivo al denaro non renda inapplicabile il reato di scambio politico-mafioso.

Badate, sarebbe bastato il solo riferimento al danaro, perché la stessa Suprema corte di cassazione ha finalmente seguito quest'impostazione. Con la sentenza n. 23005 del 21 gennaio scorso, infatti, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui concorre nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso, di cui all'articolo 416-ter del codice penale ed è sanzionato ex articolo 110 del codice penale il soggetto che, in cambio della erogazione di denaro o di ogni altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici, prometta ad altri, in occasione di consultazioni elettorali, di procurare voti in suo favore, attraverso la forza di intimidazione del vincolo associativo tipico delle organizzazioni a delinquere di stampo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, di cui all'articolo 416-bis del codice penale. In tal senso sono stati citati gli esempi degli appalti e degli incarichi. Tutto ciò è già catalogato nell'attuale disciplina di cui all'articolo 416-ter.

Ho fatto questa premessa, perché, ricollegandomi a quanto detto ieri dal senatore D'Ascola in ordine all'interpretazione delle norme e a quanto è in esse scritto, occorre fare una valutazione.

Con riferimento al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, ricorderete che l'unica volta in cui sono intervenuto nel corso della precedente discussione dissi che bisognava rendersi conto del concetto semantico di «procacciamento». Fui quindi interrotto dalla senatrice Cirinnà, che correttamente disse che il professor Cordero aveva convenuto sul fatto che quel termine sarebbe bastato per cercare e individuare la possibilità di avere dei voti.

Meglio di me si è espresso il procuratore Giancarlo Caselli il 26 luglio 2013, cioè dopo l'avvio dell'esame del provvedimento in questa sede. Su «Il fatto quotidiano» il procuratore Caselli ha sostenuto – correttamente, a mio avviso perché ripete quello che io avevo detto sinteticamente – che l'accettazione del procacciamento può intendersi non solo come effettivo procacciamento, ma anche con un significato concettualmente diverso, nel senso cioè di accordarsi. Questo è scritto e in questa direzione si sono mossi l'intervento dell'onorevole Mattiello alla Camera dei deputati e anche altri interventi.

Quindi vi è una descrizione chiara e precisa della condotta che può produrre certi effetti. Un conto però è se si vuole veramente avere un effetto dal punto di vista penale e della lotta alla mafia in ordine a chi ac-

chetta consapevolmente il procacciamento dei voti, con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 416-*bis*; altro è se si vuole ottenere invece un effetto mediatico.

I senatori del Sud (anche io vivo a Milano da 43 anni ma sono originario del Sud) senz'altro sanno quanto sia importante dare al significato delle norme una certezza. Pertanto, un conto è se nell'espressione «altra utilità», riportata per iscritto nel testo, comprendiamo tutto ciò che indica la Cassazione, e quindi il riferimento al denaro quale corrispettivo deve, in base a consolidati criteri interpretativi, essere applicato a qualsiasi utilità quantificabile economicamente. In caso contrario, il testo approvato dalla Camera dei deputati, nel momento in cui parla genericamente di altre utilità, estende potenzialmente molto l'ambito di applicazione della norma penale, rendendola applicabile alle fattispecie più varie. In questo caso sarà solo – me lo auguro – la capacità dei giudici e dei pubblici ministeri ad interpretare diversamente e molto più restrittivamente il dettato normativo.

Il senatore Giarrusso sa meglio di me che durante le campagne elettorali di qualsiasi partito tutti avanzano richieste (un figlio che deve fare un concorso, un altro che aspetta un posto) a prescindere o meno dalla richiesta del voto. So benissimo che il senatore Giarrusso rifiuterà qualsiasi possibilità di dialogo, anche per una questione di questo tipo; ma se, per ipotesi, non rifiutasse un discorso di questo genere e qualcuno gli promettesse i voti della propria famiglia, vi sarebbe senz'altro la possibilità di applicare l'articolo 416-*ter*. Il solo riferimento al denaro, infatti, ha consentito l'interpretazione, a mio avviso, corretta della Corte di cassazione circa qualsiasi altro bene traducibile in un valore di scambio immediatamente qualificabile in termini economici.

L'endiadi «denaro o altra utilità» è qualcosa di diverso da ciò che è quantificabile economicamente. Quindi, con questa nuova formulazione anche la fattispecie della raccomandazione rivolta al professore che deve fare l'esame di licenza liceale al proprio figlio rientra nell'ambito dell'articolo 416-*ter*. Non ditemi il contrario. Così come la Corte di cassazione mi ha dato ragione, con grande soddisfazione, a distanza di due anni dal dibattito svolto nell'Aula del Senato, allo stesso modo, probabilmente, avrò ragione tra due anni anche in ordine a questa interpretazione.

Quanto all'introduzione della parola: «promessa», come giustamente dice il procuratore Caselli, ci rendiamo conto che è la stessa cosa? Procacciare vuol dire cercare, individuare. Se non ricordo male, nel corso della sua relazione il Presidente ha detto che il comma 1 configura il reato di pericolo e non di evento.

PRESIDENTE. Ho detto che l'attuale comma 1 configura un reato di pericolo astratto e rappresenta uno dei pochi delitti a tutela anticipata.

CALIENDO, relatore. Benissimo.

Ciò detto, visto che abbiamo quest'interpretazione, anche sotto il profilo della pena, non capisco perché vi siate attardati su questo aspetto che

è secondario. Piuttosto, mi sarei attardato a ribadire che il comma 2 dell'articolo 416-ter, così com'è scritto dalla Camera, va eliminato. Il mafioso è colui che ha operato secondo gli strumenti di cui all'articolo 416-bis, comma 3. Quindi, se ha già operato utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 416-bis, comma 3, ha già commesso il reato sanzionato da quell'articolo, sarà condannato a quella pena e non potrà avere una pena diversa.

Con questo mio intervento voglio arrivare a configurare una possibilità. Siccome oggi è giovedì 1° agosto, faccio queste riflessioni ad alta voce nella speranza che si possa trovare di nuovo l'accordo di tutti per varare il testo così come approvato dalla Camera dei deputati, con un'unica modifica; quindi, rinviarlo subito all'altro ramo del Parlamento, in modo tale che possa avere quell'effetto politico cui ha fatto riferimento Caselli.

Se estenderemo, invece, la portata dell'articolo inserendo la fattispecie della promessa (che già è presente), dovremo prevedere una serie di audizioni. In tal caso, infatti, chiederò l'audizione del dottor Caselli e di altri pubblici ministeri, i cui nomi mi riservo di formulare. Questo perché – con riferimento alla tesi del quotidiano «la Repubblica» circa la rivolta dei pubblici ministeri – devo dire di non averne trovato uno che fosse contrario a questa norma, così come è stata scritta.

BUCCARELLA (M5S). Ma avevamo detto di non farci condizionare da elementi esterni.

CALIENDO (PdL), relatore. D'accordo, ma intanto io devo modificare la norma.

Presidente, vorrei concludere in questi termini. Se per ipotesi, dobbiamo modificare il testo della Camera sostanzialmente e non più solo in termini di qualche piccola correzione che mi consenta di far approvare l'articolo 416-ter prima dell'estate, anche dalla Camera, allora è necessario avviare una valutazione.

Quindi, quando faccio riferimento ai pubblici ministeri, non mi riferisco a «la Repubblica», ma al fatto che se questo è un testo non criticato, se quelli che operano ritengono che questo testo abbia la possibilità di garantire l'intervento penale, non vedo perché ci si debba scervellare per apportare ulteriori modifiche, quando ne basterebbe una piccola. Se riuscissimo ad approvare il provvedimento in sede deliberante, ritengo che lo stesso potrebbe essere votato dalla Camera prima della sospensione dei lavori. Altrimenti, mi riservo, come ho preannunciato, di chiedere di svolgere le audizioni che occorreranno, se ci saranno delle difficoltà.

Ripeto, infine, che la modifica da me richiesta è l'eliminazione del comma 2 dell'articolo 416-ter.

PRESIDENTE. Senatore Caliendo, ferme restando le sue opinioni, do la parola al relatore senatore Buemi.

BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) relatore. Signor Presidente, il collega Caliendo ha già posto le questioni principali.

Rimane il punto di riferimento fondamentale: la norma deve essere una norma tassativa, facilmente interpretabile, che non lasci spazio a interpretazioni fiorite o *sui generis*. Trattiamo infatti una materia particolarmente delicata, con implicazioni di carattere politico ed elettorale. In campagna elettorale vi sono dei comportamenti che vanno oltre la prudenza che hanno normalmente nella vita le persone, almeno quelle che si ritengono corrette dal punto di vista del rispetto del codice penale.

Quindi, se ci sono norme non chiare ed interpretabili in maniera piuttosto estensiva da parte di coloro che osservano *a posteriori* i comportamenti, possono prodursi degli effetti non desiderati dal punto di vista del legislatore che vuole perseguire il fatto penalmente rilevante e non l'ipotesi.

Detto questo, concordo sulla disponibilità di procedere per forte sintesi, se c'è una convergenza unitaria. Altrimenti, anch'io sono del parere che debba esserci una discussione approfondita e concordo sulla necessità di audire gli operatori che in questa materia hanno particolare esperienza (e intendo riferirmi all'avvocatura e alla magistratura).

e, principalmente, che si è riaperta la discussione generale.

Pertanto, il senatore Giarrusso e il senatore Buccarella potranno porre le loro questioni al senatore Caliendo nel corso del loro intervento.

CASSON (*PD*). Signor Presidente, intervengo soltanto perché vorrei affrontare una questione che voglio rimanga a verbale.

Non ho ben compreso il ruolo a metà strada tra relatore e commissario del senatore Caliendo. Ho apprezzato la relazione svolta inizialmente da relatore, nel senso che egli ha esposto l'impostazione delle norme che ci sono arrivate nella fase in cui andava esposta.

Di contro, non interpreto assolutamente nella stessa maniera il riferimento che egli ha fatto (ma ve ne sono anche altri che riprenderò quando interverrò in discussione generale) all'intervento scritto del procuratore Caselli.

Chiedo pertanto che il ruolo del relatore sia rispettato non condividendo l'impostazione del senatore Caliendo.

PRESIDENTE. Colleghi, visto l'unanime intendimento di concludere l'esame in sede deliberante dei disegni di legge in materia di scambio elettorale politico-mafioso, ritengo che sarà necessario convocare anche delle sedute notturne.

Rinvio il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

